

102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal

102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 02\)](#)

Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall. - Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento. In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di

[102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater\(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16347 del 21/06/2018 \(Rv. 649535 - 02\)](#)

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Fideiussione - Preventiva escussione - Necessità. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai

fine

102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello